

20121 Milano
C.so Venezia, 49
Telefono: 02/7750.314
Telefax 02/7750.488



Unione

del Commercio
del Turismo dei
Servizi e delle
Professioni della
Provincia di Milano

VERBALE DI ACCORDO

Addì 29 maggio 2009, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano nell'ambito della procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 si sono incontrati:

per Rhiag s.p.a.
con l'assistenza dell'Avv. Lorenzo Mambrini

Massimo Depetris

per Unione CTSP

Roberta Rossetti

per Filcams-Cgil con delega Nazionale

Roberto D'Arcangelo

per Fisascat-Cisl con delega Nazionale

Stefano Galli

per UilTucs-Uil con delega Nazionale

Domenico Damiano

le RSA/RSU

premesso che:

- RHIAG-IAP S.P.A. (di seguito "Rhiag"), con comunicazione del 31.3.2009, avviava una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991;
- nella comunicazione di cui sopra veniva denunciato un esubero di n. 27 unità, individuate negli addetti impiegati in attività ed unità produttive diverse;
- i motivi posti alla base della procedura di licenziamento collettivo, già descritti nella comunicazione di cui sopra e che devono intendersi qui integralmente richiamati, venivano ampiamente illustrati e discussi durante gli incontri tenutisi in sede sindacale in data 20.4.2009, 4.5.2009, 11.5.2009 e 29.5.2009;
- le Parti, concordando circa la necessità di approfondire ulteriormente la fattiva ricerca di soluzioni non traumatiche, convenivano di prorogare i termini della fase sindacale della procedura fino alla data odierna;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Rhiag risolverà il rapporto di lavoro in corso per un numero massimo di n. 27 lavoratori in esubero; il rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti potrà essere risolto entro il termine consensualmente fissato tra le Parti per la data del 28.2.2010, con svolgimento in servizio del periodo di preavviso, ovvero corresponsione della relativa indennità sostitutiva a seconda di quanto sarà convenuto nei verbali di conciliazione individuale in sede sindacale di cui al successivo punto 4.
2. Rhiag, dietro manifestazione di disponibilità da parte degli interessati come di seguito precisato, risolverà i rapporti di lavoro individuando i lavoratori all'interno delle aree interessate dagli esuberi secondo i criteri seguenti, in sostituzione di quelli per la collocazione in mobilità previsti dalla vigente normativa:
 - a) maturazione dei requisiti pensionistici, ferma la non opposizione alla collocazione in mobilità;
 - b) non opposizione alla collocazione in mobilità/adesione volontaria alla messa in mobilità.
3. Ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro verrà risolto a seguito della presente procedura di licenziamento collettivo, con svolgimento o meno in servizio del periodo di preavviso, Rhiag erogherà un importo, a titolo d'incentivo finalizzato a rimuovere ogni prospettabile impedimento legale al recesso e tale importo, erogato in aggiunta al trattamento ed alle ulteriori spettanze di fine rapporto, sarà:

- per i lavoratori di cui al punto 2.a):
 - un importo netto, ad integrazione dell'indennità di mobilità netta spettante e pari alla differenza tra la stessa e l'ultima retribuzione di fatto netta percepita, ivi compresi i ratei (o mensilità intere) della 13^a e della 14^a mensilità e della cosiddetta "integrazione 15^a" (se dovuta), da calcolarsi con riferimento al periodo (computato per mesi interamente compiuti) intercorrente tra la data di avvio della mobilità e quella di cessazione della medesima per avvenuto raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere il trattamento pensionistico di anzianità;
 - un ulteriore importo netto equivalente all'ultima retribuzione di fatto netta percepita, da calcolarsi in relazione al periodo (computato per mesi interamente compiuti) intercorrente tra la data di cessazione della mobilità per avvenuto raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere il trattamento pensionistico di anzianità e quella della prima finestra utile al pensionamento;
 - un terzo importo netto forfetario di Euro 6.000,00 (seimila/00);
 - per i lavoratori di cui al punto 2.b) un importo lordo pari a:
 - n. 6 volte l'ultima retribuzione di fatto lorda percepita per coloro che, in ragione della loro età anagrafica e dell'ubicazione dell'unità produttiva da cui sono stati licenziati, fruiranno del trattamento di mobilità per dodici mesi;
 - n. 10 volte l'ultima retribuzione di fatto lorda percepita per coloro che, in ragione della loro età anagrafica e dell'ubicazione dell'unità produttiva da cui sono stati licenziati, fruiranno del trattamento di mobilità per ventiquattro mesi;
 - n. 15 volte l'ultima retribuzione di fatto lorda percepita per coloro che, in ragione della loro età anagrafica e dell'ubicazione dell'unità produttiva da cui sono stati licenziati, fruiranno del trattamento di mobilità per trentasei mesi;
 - n. 20 volte l'ultima retribuzione di fatto lorda percepita per coloro che, in ragione della loro età anagrafica e dell'ubicazione dell'unità produttiva da cui sono stati licenziati, fruiranno del trattamento di mobilità per quarantotto mesi.
4. Gli importi calcolati come sopra al punto 3. verranno riconosciuti ad integrazione del t.f.r., a titolo d'incentivo, esclusivamente previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, III comma, c.p.c., con rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro e ad ogni ulteriore pretesa.
- Detti importi, sottoscritti i relativi verbali di conciliazione presso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione delle Controversie di Milano, verranno erogati, quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) - o la diversa somma inferiore se già interamente soddisfattiva di tutto quanto dovuto - all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale di cui sopra e la somma residua entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa, mentre le somme dovute per il t.f.r. e per le ulteriori competenze di fine rapporto saranno liquidate entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
5. Le parti concordano circa l'opportunità di incontrarsi nuovamente su richiesta di una delle Parti per verificare lo stato di attuazione del presente accordo, ferma restando la validità ed efficacia del medesimo nei termini qui pattuiti.
6. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo in data odierna la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Rhiag s.p.a.

per Unione CTSP

per Filcams-Cgil

per Fisascab-Cisl

per UilTuos-Uil

le RSA/RSU

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures: Biuchini Denis, Spini Andrea]